




CHECK-LIST PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' LEGISLATIVA

I quesiti posti in questa raccolta non sono ovviamente esaustivi in merito a tutte le tematiche ed agli ordinamenti che regolano la sicurezza sui luoghi di lavoro, e non potrebbe essere altrimenti vista la vastità degli aspetti di cui tenere conto. Le Check List vogliono essere **uno strumento operativo** per semplificare e rendere più rapida per l'Organizzazione la verifica del livello di conformità, sia legale che normativa connessa alla gestione della valutazione dei rischi, mirando a richiamare l'attenzione sui riferimenti di base minimi, indispensabili e comuni a qualsiasi attività imprenditoriale e gestionale per garantire una corretta applicazione degli obblighi formativi dei soggetti della sicurezza. Non tutti i quesiti che compongono le Check List sono di natura legale, ma molti sono proposti per fornire spunti alle attività di miglioramento previste in un sistema di tipo volontario proprio per ottimizzare e perfezionare la prestazione generale dell'organizzazione. A tal fine, a ciascun dei quesiti proposti sono associati dei simboli per indicare se si tratta di atto facoltativo, raccomandabile, obbligatorio per legge oppure per norma gestionale di tipo volontario e precisamente:

	QUESITO	APPLICABILE *
1 F	La lettera " F " indica un'attività/azione facoltativa. Nelle Check-list ne sono presenti 70.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
2 R	La lettera " R " indica un'attività/azione raccomandabile. Nelle Check-list ne sono presenti 196.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
3 OB	Le lettere " OB " possono avere due significati a seconda dell'impostazione del quesito: - Attività / azione da eseguire OBBLIGATORIAMENTE PER LEGGE in ogni caso - OBBLIGATORIO PER LEGGE se è applicabile o pertinente all'organizzazione il tema del quesito posto in considerazione come espressione di corretta gestione. Nelle Check-list ne sono presenti 910.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
4 OB  	Il simbolo  , posto accanto alle lettere " OB ", indica che il requisito è assistito, nell'ipotesi di suo mancato rispetto, da sanzioni civili, penali o amministrative. In questo caso si è di fronte ad una non conformità essenziale. Nelle Check-list ne sono presenti 676.	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO

Dopo ciascun quesito di ogni Check List la voce "APPLICABILE" serve per verificare fin da subito in via preliminare se l'adempimento richiamato sia pertinente o no alla propria organizzazione. Se non è tale si può passare direttamente alla voce successiva. Gli intervalli su cui si può verificare il livello di conformità della propria organizzazione in relazione ai previsti indicati in questa raccolta di Check List possono così riassumersi:

- SISTEMA DEL TUTTO NON IDONEO

LIVELLO DI NON CONFORMITÀ RISPETTO AL TOTALE DEI QUESITI POSTI COMPRESO TRA : $60\% < x \leq 100\%$

Il sistema di gestione per la sicurezza e la salute dell'organizzazione necessita di una riprogettazione *ex novo* dal momento che l'organizzazione così strutturata presuppone tutte quelle condizioni per cui possono determinarsi situazioni di rischio e che la pongono in una situazione di certa e grave non conformità legale.

- SISTEMA GRAVEMENTE CARENTE

LIVELLO DI NON CONFORMITÀ RISPETTO AL TOTALE DEI QUESITI POSTI COMPRESO TRA : $40\% < x \leq 60\%$

Il sistema di gestione per la sicurezza e la salute dell'organizzazione necessita di profondi interventi di miglioramento dal momento che l'organizzazione così strutturata presuppone

molte tra le condizioni per cui possono determinarsi situazioni di rischio e che la pongono in una situazione di concreta non conformità legale.

• SISTEMA CARENTE

LIVELLO DI NON CONFORMITÀ RISPETTO AL TOTALE DEI QUESITI POSTI COMPRESO TRA : $20\% < x \leq 40\%$

Il sistema di gestione per la sicurezza e la salute dell'organizzazione necessita di significativi interventi di impostazione con opportuni adeguamenti dal momento che l'organizzazione così strutturata presuppone talune condizioni per cui possono determinarsi situazioni di rischio e che la pongono, comunque, in una situazione di parziale non conformità legale.

• SISTEMA QUASI IDONEO


LIVELLO DI NON CONFORMITÀ RISPETTO AL TOTALE DEI QUESITI POSTI COMPRESO TRA : $1\% < x \leq 20\%$

Specificatamente in relazione ai quesiti sulle attività obbligatorie per legge : $0\% < x \leq 20\%$ Il sistema di gestione per la sicurezza e la salute dell'organizzazione necessita di semplici interventi di impostazione per l'adeguamento ai requisiti dal momento che l'organizzazione così strutturata presuppone solo poche e particolari condizioni per cui possono determinarsi situazioni di rischio e che la pongono in una situazione di quasi raggiunta conformità legale.

• SISTEMA IDONEO

LIVELLO DI NON CONFORMITÀ RISPETTO AL TOTALE DEI QUESITI POSTI COMPRESO TRA : $x \leq 1\%$




Il sistema di gestione per la sicurezza e la salute dell'organizzazione risponde pressoché a tutti i requisiti, se non totalmente, collocandola in una fascia di indubbia eccellenza avendo sanato tutte quelle condizioni per cui potrebbero, a ragion veduta, determinarsi situazioni di rischio e che la pongono in una situazione di quasi assoluta, se non totale, conformità legale.



N.B.: Nell'ipotesi di mancato rispetto di un requisito ove è presente il simbolo , posto accanto alle lettere "OB", si è in presenza di una non conformità essenziale che indica, a prescindere da ogni altra valutazione, che il sistema è assolutamente non idoneo.




Per rendere maggiormente funzionale l'utilizzo delle check-list, al termine del loro utilizzo il programma fornirà una sintesi di tutte le non conformità evidenziate ponendo in evidenza, per ciascuna di esse, le eventuali sanzioni previste, le azioni correttive da porre in essere, le procedure da utilizzare per l'esecuzione dell'adempimento con la relativa modulistica di riferimento, come da esempio evidenziato di seguito.



SANZIONE	AZIONE CORRETTIVA
Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro	La definizione di un sistema aziendale di gestione della sicurezza, pur non essendo un requisito cogente, rappresenta tuttavia uno strumento prezioso per la programmazione delle misure di prevenzione e, più in generale, per l'organizzazione della funzione e del sistema preventivo nel suo complesso. Se ne consiglia l'adozione


IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



N.	QUESITO	APP.*	SANZIONE	AZIONE CORRETTIVA
1 OB	Il datore di lavoro esegue in via esclusiva e non delega la valutazione dei rischi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	In caso di delega da parte del datore di lavoro della valutazione dei rischi, l'atto è nullo ed ogni responsabilità permane in capo al datore di lavoro stesso	A norma dell'art. 17 del D.Lgs 81/08 il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del medesimo decreto. Si ricorda che l'altro adempimento non delegabile è la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. E' evidente che il documento viene, nei fatti, redatto da consulenti o dallo stesso Rspp. Ciò su cui deve essere prestata la massima attenzione è che, formalmente, la paternità della valutazione e del relativo documento, con la responsabilità che ne consegue, deve risultare unicamente in capo al datore di lavoro.
2 OB 	Il datore di lavoro all'atto della valutazione dei rischi considera tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori anche secondo le previsioni della normativa comunitaria ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati, senza l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro	La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve prendere in considerazione necessariamente tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, nonché quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
3 OB 	Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi tiene conto anche dello stress da lavoro e dei rischi legati alle differenze di genere/ sesso, di età e correlabili alla provenienza da altri Paesi?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati, senza l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro	La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve prendere in considerazione anche i rischi collegati allo stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
4 OB 	Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi considera l'influenza delle tematiche dell'organizzazione del lavoro tra le misure generali di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai fini della programmazione della prevenzione?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO	Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati, senza l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro	Tra le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che il datore di lavoro deve prendere in considerazione nell'ambito del più ampio processo di valutazione dei rischi aziendali rientra anche la programmazione della prevenzione, ovvero quel complesso di azioni e misure che integrino in modo coerente nella



					prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro.	
5 OB 	Il datore di lavoro, previa richiesta, consegna in copia al/agli RLS il documento di valutazione dei rischi al pari del documento unico di valutazione dei rischi per le interferenze ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Il datore di lavoro e dirigente, qualora non consegnino al rappresentante per la sicurezza il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 18, comma 1, let. o)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 750 a 4000 euro	Rientra tra gli obblighi specifici posti a carico del datore di lavoro quello di consegnare, anche in formato elettronico alle rappresentanze aziendali dei lavoratori sia il documento di valutazione dei rischi (in forma ordinaria o autocertificata, sia il documento di valutazione dei rischi interferenziali, ove presente. L'adempimento di cui sopra deve essere espletato solo qualora pervenga una formale richiesta in tal senso da parte del RLS.
6	Il datore di lavoro in merito ai contenuti del documento di valutazione dei rischi assicura:					
6.1 OB 	- la data certa del documento (e di ogni suo ulteriore aggiornamento) ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			La mancanza di data certa nel documento di valutazione dei rischi o la mancata sottoscrizione da parte di tutti i soggetti responsabili della sicurezza è causa di inesistenza del documento stesso (tamquam non esset). E' previsto l'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	Tra le novità di rilievo contemplate dall'art. 28 del Dlgs. 81/2008 vi è quella di apporre sul documento di valutazione dei rischi la data certa. Senza pretesa di indicare in modo esauriente tutti i possibili strumenti idonei ad assegnare al documento una data certa, si evidenziano, in seguito, i principali: <ul style="list-style-type: none"> - ricorso alla c.d. "autoprestazione" presso uffici postali; - in particolare per le amministrazioni pubbliche, adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in base alla disciplina della formazione, numerazione e pubblicazione dell'atto; - apposizione della c.d. marca temporale sui documenti informatici Ricorso alla posta elettronica certificata. - apposizione di autentica, deposito del documento o vidimazione di un verbale, in conformità alla legge notarile; formazione di un atto pubblico; - registrazione o produzione del documento a norma di legge presso un ufficio pubblico In alternativa alla data certa è sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro (il quale solo, beninteso, ne assume la giuridica responsabilità), del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
6.2 OB	- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO			Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro	L'art. 28, comma 2, let. c) del D.Lgs 81/08 pone, tra gli obblighi a carico del datore di lavoro nell'ambito della predisposizione del documento di valutazione dei rischi, quello di individuare le procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché i ruoli dell'organizzazione aziendale che vi




					debbono provvedere. Si ricorda, in proposito, che tali ruoli debbono essere assegnati solo a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri e che queste caratteristiche siano poi anche dimostrabili.
6.3 OB 	- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Qualora il datore di lavoro non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione (cfr. art. 17, comma 1, let. b)) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	L'art. 28, comma 2, let. e) del D.Lgs 81/08 pone, tra gli obblighi a carico del datore di lavoro nell'ambito della predisposizione del documento di valutazione dei rischi, quello di indicare il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
6.4 OB 	- l'individuazione di quelle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione addestramento ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Nel caso in cui non venga tenuto conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (cfr. art. 18, comma 1, let. c)) il datore di lavoro e dirigente sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro	E' necessario che il documento di valutazione dei rischi contenga l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento (Cfr. art. 28, comma 2, let. f) del D.Lgs 81/08).
7 OB	Come previsto dallo stesso D.Lgs n. 81/2008, il datore di lavoro di aziende che occupano fino a 50 dipendenti e che non presentano particolari profili di rischio sa che per la valutazione dei rischi potrà seguire una procedura standardizzata, stabilita da un decreto interministeriale in corso di definizione da parte della commissione consultiva?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		La mancata redazione delle procedure standardizzate o del documento ordinario di valutazione dei rischi comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata effettuazione della valutazione, che espongono il datore di lavoro alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012. In alternativa possono redigere il documento ordinario di valutazione dei rischi.
8	E' noto al datore di lavoro che, ai fini della valutazione dei rischi:				
8.1 OB 	- per le aziende fino a 10 dipendenti , è necessario procedere alla compilazione delle procedure standardizzate?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		La mancata redazione delle procedure standardizzate comporta l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata effettuazione della valutazione, che espongono il datore di lavoro alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	La procedura deve obbligatoriamente contenere: a) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; b) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; c) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; d) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; e) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica


					esperienza, adeguata formazione e addestramento.
8.2 OB 	- per le aziende fino a 50 dipendenti è possibile applicare le stesse procedure standardizzate per le aziende fino a 10 dipendenti?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		La mancata redazione delle procedure standardizzate e/o del documento di valutazione dei rischi comporta l'applicazione della pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate elaborate dalla Commissione consultiva a norma dell'art. 6, comma 8, lettera f) del D.Lgs 81/08 e pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 6 dicembre 2012 . Questa possibilità è esclusa comunque per le seguenti attività: a) nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 8 del medesimo decreto; b) nelle centrali termoelettriche; c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modificazioni; d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni; e) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto; f) aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV del D.Lgs n. 81/2008 / Cantieri
9	Il datore di lavoro nel Documento di Valutazione dei Rischi prevede al minimo la trattazione di :				
9.1 OB 	- Le generalità dell'organizzazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		In assenza delle generalità dell'impresa cui si riferisce la valutazione, la valutazione stessa deve ritenersi nulla in quanto non riferibile ad alcun soggetto giuridico (tamquam non esset). La conseguenza è l'applicazione delle sanzioni previste per la mancata effettuazione della valutazione, che espongono il datore di lavoro alla pena dell'arresto da tre a sei mesi o l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	E' fondamentale indicare con precisione le generalità dell'organizzazione cui la valutazione dei rischi si riferisce così da poter definire in maniera chiara le responsabilità chiave delle varie funzioni.
9.2 OB	- La struttura e le responsabilità, incluso l'organigramma della sicurezza?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro	Oltre alle generalità dell'organizzazione cui la valutazione dei rischi si riferisce è consigliabile formalizzare un organigramma della sicurezza aziendale, sia per rendere chiari, noti o, comunque, conoscibili compiti e funzioni dei vari soggetti della sicurezza, sia per definire in maniera chiara le responsabilità chiave delle varie funzioni.
9.3 OB	- I requisiti legali ed altri requisiti applicabili all'organizzazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro	E' fatto obbligo al datore di lavoro indicare nel documento di valutazione dei rischi ogni requisito legale comunque applicabile alla propria organizzazione, così da poter definire in maniera chiara le responsabilità chiave delle varie funzioni.




<p>9.4 OB</p>	<p>- L'elenco della documentazione a tenuta obbligatoria ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro</p>	<p>Il documento di valutazione dei rischi deve obbligatoriamente contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p> <p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p> <p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>
<p>9.5 OB</p>	<p>- La procedura / metodologia applicata per la valutazione dei rischi ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Non sono previste sanzioni specifiche a carico del datore di lavoro</p>	<p>Il documento di valutazione dei rischi, che può essere conservato anche su supporto informatico, deve una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. Si evidenzia, in proposito, che la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.</p>
<p>9.6 OB </p>	<p>- La valutazione dei rischi per gli ambienti di lavoro, inclusi gli aspetti igienico/sanitari ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Il datore di lavoro, nel caso in cui adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati, senza l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro</p>	<p>Nell'ambito del più generale processo di valutazione dei rischi, è obbligo del datore di lavoro valutare anche i rischi per gli ambienti di lavoro, inclusi gli aspetti igienici/sanitari e provvedere affinché:</p> <ul style="list-style-type: none"> - i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di salute e sicurezza; - le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di



					<p>consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;</p> <ul style="list-style-type: none"> - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; - i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; - gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare pulizia
9.7 OB 	- La valutazione dei rischi derivanti dalle attrezzature da lavoro?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<p>Qualora il datore di lavoro non esegua la valutazione dei rischi, tenendo in considerazione a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze; b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro; c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili (cfr. art. 80, comma 2) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Il datore di lavoro, nell'ambito del più generale processo di valutazione dei rischi, deve valutare che le attrezzature di lavoro siano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; - oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza di cui all'articolo precedente e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; - assoggettate a misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza quando, in presenza di elevati livelli di rischio, le loro adozione ne garantisca una significativa riduzione. <p>Qualora poi le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica e - in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione - i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.</p>
9.8 OB 	- La valutazione del rischio derivante dall'impiego di sostanze o preparati chimici?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<p>Nel caso in cui, nella valutazione dei rischi, non determini preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e non valuti anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti (cfr. art. 223, comma 1) il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro deve determinare preliminarmente l'eventuale presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro, valutare anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di tali agenti e indicare quali misure sono state adottate, incluse le attività, ivi compresa la manutenzione, per le quali è prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo l'adozione di</p>



					tutte le misure tecniche. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e l'attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all'attuazione delle misure di prevenzione. Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.
9.9 OB 	- La valutazione dell'esposizione ad agenti biologici?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Nel caso in cui, nella valutazione del rischio, non tenga conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative (cfr. art. 271, comma 1) il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio deve tener conto di tutte le informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare: a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XLVI al D.Lgs 81/08 o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2 del medesimo decreto; b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte; c) dei potenziali effetti allergici e tossici; d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta; e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio; f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
9.10 OB 	- La valutazione dell'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Nel caso in cui non effettui o non effettui correttamente una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni (cfr. art. 236, commi 1 e 2) il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro	La valutazione dei rischi derivanti dall'esposizione a sostanze cancerogene e mutagene deve tener conto, in particolare, delle caratteristiche delle lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di tutti i possibili modi


<p>9.11 OB </p>	<p>- La valutazione dell'esposizione agli agenti fisici?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Nel caso in cui la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici non è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o nel caso in cui la valutazione dei rischi non è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (cfr. art. 181, comma 2) il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>di esposizione, compreso quello in cui vi è assorbimento cutaneo.</p> <p>Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi deve infine precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.</p>
<p>9.12 OB </p>	<p>- La valutazione dell'esposizione in generale agli agenti nocivi ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Nel caso in cui la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici non è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o nel caso in cui la valutazione dei rischi non è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (cfr. art. 181, comma 2) il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ad agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi deve infine precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.</p>
<p>9.13 OB </p>	<p>- La valutazione dei rischi specifici connessi all'attività ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o</p>	<p>La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare</p>

				<p>con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E' invece prevista la pena dell'arresto da quattro a otto mesi nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non effettui la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto, (cfr. art. 29, comma 1), se la violazione è commessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs 177871999, n. 334, soggette a notifica o a rapporto; - nelle centrali termoelettriche, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito degli esplosivi, polveri e munizioni, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche con oltre 50 lavoratori - in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, a atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e ad attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; - per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla presenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno <p>Il datore di lavoro è punito con la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro qualora adotti il documento di valutazione dei rischi senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte o qualora adotti il documento di valutazione dei rischi senza consultazione con il Rls o senza tener conto di eventuali modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro</p>	<p>tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il documento, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati; c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
<p>9.14 OB </p>	<p>- La valutazione dei rischi connessi all'uso di videotermini ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro</p>	<p>Il datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio, deve analizzare i posti di lavoro con particolare riguardo:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai rischi per la vista e per gli occhi; b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. <p>Il datore di lavoro deve poi adottare le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi</p>



<p>9.15 OB </p>	<p>- La valutazione dei rischi per le categorie sensibili (puerpere, gestanti, categorie protette, ecc.) ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro</p>	<p>riscontrati.</p> <p>Il datore di lavoro, nell'ambito e agli effetti della valutazione dei rischi di cui agli artt. 28 e seguenti del D.Lgs 81/2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto, ed alla valutazione in particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C _ peraltro non esauriente _ del D.Lgs. n. 151/2001 (art. 11, D.Lgs. n. 151/2001).</p>
<p>9.16 OB </p>	<p>- La valutazione del rischio vibrazioni ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Il datore di lavoro, nel caso in cui non valuti e, quando necessario, misuri, i livelli di vibrazioni meccaniche cui i lavoratori sono esposti o non tenga conto, nella valutazione, delle indicazioni fornite dall'art. 202, comma 5 del D.Lgs 81/08 (livello, tipo e durata dell'esposizione, valori limite di esposizione e i valori di azione, gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio, gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro) (cfr. art. 202, commi 1 e 5) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Ai fini della valutazione del rischio vibrazioni, il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:</p> <p>a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;</p> <p>b) i valori limite di esposizione e i valori d'azione;</p> <p>c) gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento alle donne in gravidanza e ai minori;</p> <p>d) gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre attrezzature;</p> <p>e) le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;</p> <p>f) l'esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;</p> <p>g) il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative, in locali di cui e' responsabile;</p> <p>h) condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide;</p> <p>i) informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica.</p>
<p>9.17 OB </p>	<p>- La valutazione del rischio esplosioni ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>	<p>Qualora, nell'assolvere gli obblighi stabiliti di valutazione dei rischi, il datore di lavoro non valuti i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive (cfr. art. 290) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Nell'assolvere agli obblighi generali di valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:</p> <p>a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;</p> <p>b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e</p>



					<p>divengano attive ed efficaci; c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; d) entità degli effetti prevedibili.</p> <p>I rischi di esplosione devono essere valutati complessivamente. Vanno inoltre presi in considerazione i luoghi che sono o possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere esplosive.</p>
<p>9.18 OB </p>	<p>- La valutazione del rischio da radiazioni ottiche ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Il datore di lavoro, nel caso in cui non valuti e, quando necessario, misuri, i livelli di vibrazioni radiazioni ottiche cui i lavoratori sono esposti è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione alle radiazioni ottiche in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi deve infine precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.</p>
<p>9.19 OB </p>	<p>- La valutazione del rischio derivante da attività usuranti ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E' invece prevista la pena dell'arresto da quattro a otto mesi nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non effettui la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto, (cfr. art. 29, comma 1), se la violazione è commessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs 1778/1999, n. 334, soggette a notifica o a rapporto; - nelle centrali termoelettriche, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito degli esplosivi, polveri e munizioni, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche con oltre 50 lavoratori - in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, a atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e ad attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; - per le attività disciplinate dal titolo IV 	<p>La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il documento, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale</p>


				<p>caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p> <p>Il datore di lavoro è punito con la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro qualora adotti il documento di valutazione dei rischi senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte o qualora adotti il documento di valutazione dei rischi senza consultazione con il RIs o senza tener conto di eventuali modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro</p>	<p>siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p> <p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p> <p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>
9.20 OB 	- La valutazione del rischio derivante da campi elettromagnetici?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<p>Nel caso in cui la valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici non è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o nel caso in cui la valutazione dei rischi non è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione (cfr. art. 181, comma 2) il datore di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti da esposizione ai campi elettromagnetici in modo da identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed alle buone prassi. La valutazione dei rischi è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il datore di lavoro nella valutazione dei rischi deve infine precisare quali misure di prevenzione e protezione devono essere adottate.</p>
9.21 OB 	- La valutazione del rischio incendio ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. Questi provvedimenti</p>




					<p>comprendono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la prevenzione dei rischi; - l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti; - la formazione dei lavoratori; - le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari <p>Le prevenzione dei rischi costituisce uno degli obiettivi primari della valutazione dei rischi. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi devono essere diminuiti nella misura del possibile e devono essere tenuti sotto controllo i rischi residui</p> <p>La valutazione del rischio di incendio tiene conto:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) del tipo di attività; b) dei materiali immagazzinati e manipolati; c) delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi; d) delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento; e) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro; f) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza. <p>La valutazione dei rischi di incendio si articola nelle seguenti fasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) individuazione di ogni pericolo di incendio (p. e. sostanze facilmente combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione dell'incendio); b) individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di incendio; c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; d) valutazione del rischio di incendio; e) verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ed eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
<p>9.22 OB </p>	<p>- La valutazione del rischio collegato allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo del 08.10.2004 ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>La valutazione del rischio da stress occupazionale può essere condotta secondo un approccio soggettivo o un approccio oggettivo. Secondo l'approccio soggettivo vengono prese in considerazione le reazioni soggettive dei lavoratori alle condizioni proprie del loro luogo di lavoro e delle caratteristiche dello stesso, richiedendo la loro valutazione, riferita, ad esempio:</p>




					<p>all'organizzazione del lavoro, alle relazioni sociali, alle richieste poste dai compiti da svolgere, al sostegno offerto da superiori e colleghi, alla possibilità di esercitare un controllo sulle proprie attività di lavoro. Solitamente a queste domande riferite al lavoro ne vengono affiancate anche altre concernenti lo stato di salute psicofisica dei singoli lavoratori, ad esempio in relazione a: disturbi del sonno, alimentari, fisici, dell'umore.</p> <p>Il metodo di rilevazione è costituito generalmente da questionari anonimi somministrati alla popolazione presa in esame, o ad un campione significativo di soggetti. L'approccio oggettivo si basa sulla misurazione "obiettiva" dei fattori di rischio presenti nel luogo di lavoro, facendo ricorso, ad esempio, a tecniche di osservazione diretta, oppure di interviste rivolte a conoscitori "esperti" della realtà lavorativa in esame (in genere i responsabili del processo lavorativo), che offrono elementi di valutazione indipendentemente dalle elaborazioni cognitive dei lavoratori e dalle loro percezioni o personali reazioni all'ambiente di lavoro. Qualora, sulla base degli elementi raccolti, emergano delle criticità o sia possibile supporre la presenza di rischi per la salute dei lavoratori, è possibile procedere ad un approfondimento della valutazione del rischio stesso facendo anche ricorso, in una successiva fase, a valutazioni di tipo soggettivo.</p>
<p>9.23 OB </p>	<p>- La valutazione del rischio connesso alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro. E' invece prevista la pena dell'arresto da quattro a otto mesi nell'ipotesi in cui il datore di lavoro non effettui la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto, (cfr. art. 29, comma 1), se la violazione è commessa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nelle aziende industriali di cui all'art. 2 del D.Lgs 177871999, n. 334, soggette a notifica o a rapporto; - nelle centrali termoelettriche, nelle aziende per la fabbricazione e il deposito degli esplosivi, polveri e munizioni, nelle strutture di ricovero e cura pubbliche con oltre 50 lavoratori - in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici, a atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e ad attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto; - per le attività disciplinate dal titolo IV 	<p>La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Il documento, redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:</p> <p>a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale</p>




				<p>caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno</p> <p>Il datore di lavoro è punito con la pena dell'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro qualora adottati il documento di valutazione dei rischi senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte o qualora adottati il documento di valutazione dei rischi senza consultazione con il RIs o senza tener conto di eventuali modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro</p>	<p>siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.</p> <p>b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;</p> <p>c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;</p> <p>d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;</p> <p>e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;</p> <p>f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>
9.24 OB 	- La valutazione del rischio alcool e sostanze stupefacenti e tossotropiche sui luoghi di lavoro ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti l'assunzione di alcool e sostanze stupefacenti e tossotropiche sui luoghi di lavoro.</p> <p>Il datore di lavoro, prima di adibire un lavoratore all'espletamento di mansioni a rischio, qualunque sia il tipo di rapporto di lavoro instaurato, provvede a richiedere al medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il nominativo del lavoratore interessato. Il medico competente, all'atto dell'assunzione del personale adibito alle mansioni di cui sopra e successivamente, con periodicità da riportare alle condizioni personali del lavoratore in relazione alle mansioni svolte, provvede a verificare l'assenza di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sottoponendolo a specifici tests di screening in grado di evidenziarne l'assunzione.</p>
9.25 OB 	- La valutazione del rischio derivante dalle situazioni di emergenza ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		<p>Il datore di lavoro che non effettua la valutazione dei rischi in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove prescritto (cfr. art. 29, comma 1) è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro</p>	<p>Il datore di lavoro deve svolgere uno studio analitico del maggior numero possibile di deviazioni incidentali, valutando l'andamento delle reali conseguenze (quali ad esempio: propagazioni di fronti concentrati o distribuiti di energia,</p>




					emissione di sostanze pericolose, etc.). Successivamente, è possibile procedere alla progettazione dei piani di emergenza tenendo conto che, a seconda delle caratteristiche della attività (intese come dimensione, numero di addetti o persone presenti, tipo di impianti, collocazione urbanistica) possono essere individuati diversi livelli di piano di emergenza ciascuno dei quali, pur rispettando i criteri e le procedure generali, ha un diverso grado di approfondimento e di complessità in una possibile scala di gravità.
10	Il datore di lavoro, in base all'art. 28 del D.Lgs n. 81/2008, indipendentemente dal numero e dal tipo di rischi valutati prevede comunque la presenza nel Documento di valutazione dei rischi:				
10.1 OB 	- Di una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro, qualora adotti il documento di valutazione dei rischi senza una relazione sulla valutazione di tutti i rischi durante l'attività lavorativa, senza l'indicazione delle misure di prevenzione e dei dispositivi di protezione adottati, senza l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) e punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro	E' necessario accompagnare la valutazione dei rischi con una relazione scritta nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
10.2 OB 	- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione eseguita ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1, let. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)) è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro	Le misure di tutela, preventive e protettive, da adottare possono essere suddivise in quattro principali categorie. Misure tecniche In questa categoria sono compresi gli interventi sugli ambienti di lavoro, sugli impianti, sul ciclo tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di mitigazione o di contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza. Misure organizzative Le misure di tutela a carattere organizzativo includono studi, interventi ed azioni atti a migliorare le prestazioni del fattore umano (organizzazione, persone e relazioni) ai fini della prevenzione o del contenimento dei rischi, Misure procedurali In questa categoria si collocano gli interventi migliorativi sulle modalità e sulle pratiche di lavoro all'interno dell'attività considerata (interventi sul sistema di lavoro). Misure di protezione personale In questa categoria sono compresi: - I dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio calzature di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc. - I dispositivi di protezione collettiva, ovvero dispositivi di protezione personale non assegnati all'individuo ma



					disponibili nella collettività, come ad esempio autorespiratori, maschere antigas, etc.
10.3 OB 	- il programma delle misure ritenute più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1, let. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)) è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro	Generalmente le misure più opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza comprendono - interventi sugli ambienti di lavoro, sugli impianti, sul ciclo tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di mitigazione o di contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza; - studi, interventi ed azioni atti a migliorare le prestazioni del fattore umano (organizzazione, persone e relazioni) ai fini della prevenzione o del contenimento dei rischi; - interventi migliorativi sulle modalità e sulle pratiche di lavoro all'interno dell'attività considerata (interventi sul sistema di lavoro); - misure di protezione personale, tra cui sono compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio calzature di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc., e i dispositivi di protezione collettiva, ovvero dispositivi di protezione personale non assegnati all'individuo ma disponibili nella collettività, come ad esempio autorespiratori, maschere antigas, etc.
10.4 OB 	- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, ricordando ancora che tali posizioni devono essere assegnate unicamente a soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1, let. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)) è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro	L'individuazione delle procedure da adottare per l'attuazione delle misure di prevenzione deve essere accompagnata dalla formalizzazione di un organigramma della sicurezza aziendale, sia per rendere chiari, noti o, comunque, conoscibili compiti e funzioni dei vari soggetti della sicurezza, sia per definire in maniera chiara le responsabilità chiave delle varie funzioni.
10.5 OB 	- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del/dei rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che hanno partecipato alla valutazione del rischio?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro, qualora adotti il documento di valutazione dei rischi senza l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del medico competente (cfr. art. 28, comma 2, lett. a), b), e) ed f)) è punito con l'ammenda da 1.000 a 2.000 Euro	Il requisito è espressamente richiesto dall'art. 28 comma 2, let. e) del D.Lgs 81/08. E' sufficiente, per rispondere al dettato normativo, indicare le generalità dei soggetti, previamente nominati o indicati, e la data dalla quale hanno assunto le proprie funzioni.
10.6 OB 	- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici e che richiedano una riconosciuta capacità professionale, una specifica esperienza, una adeguata formazione ed un addestramento mirato ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Nel caso in cui il datore di lavoro e il dirigente non tenga conto, nell'affidare i compiti ai lavoratori, delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza (cfr. art. 18, comma 1, let. c)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.200 a 5.200 euro	Per rispondere in maniera adeguata al requisito della norma, dettato dall'art. 28, comma e, let. f) del D.Lgs 81/08 è opportuno predisporre uno specifico organigramma della sicurezza aziendale, sia per rendere chiari, noti o, comunque, conoscibili compiti e funzioni dei vari soggetti, sia per definire in maniera chiara le responsabilità chiave delle varie funzioni.




<p>10.7 OB </p>	<p>- Tutte le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei singoli titoli del D.Lgs n. 81/2008 ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1, let. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)) è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro</p>	<p>La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro. Oltre a tali rischi di carattere generale devono essere tra gli altri valutati, qualora ricorrenti, i rischi derivanti dall'uso delle attrezzature di lavoro, dall'esposizione dei lavoratori ad agenti fisici e ad agenti pericolosi, all'uso di Vdt, alla movimentazione manuale dei carichi, all'esposizione ad agenti biologici e ad atmosfere esplosive.</p>
<p>11</p>	<p>Il datore di lavoro aggiorna sempre il documento di valutazione dei rischi almeno in concomitanza a :</p>				
<p>11.1 OB </p>	<p>- Aggiornamenti legislativi ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p>	<p>In caso di intervenute modifiche legislative il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.</p>
<p>11.2 OB </p>	<p>- Modifiche significative, dal punto di vista dell'igiene e/o della sicurezza del lavoro, dell'attività lavorativa ?</p>	<p><input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO</p>		<p>Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro</p>	<p>In caso di modifiche significative, dal punto di vista dell'igiene e/o della sicurezza del lavoro, dell'attività lavorativa il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla</p>

					sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.3 OB 	- Al fatto che sia trascorso un periodo significativo dall'introduzione di misure preventive o protettive di marcata rilevanza ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	Nell'ipotesi sia trascorso un periodo significativo dall'introduzione di misure preventive o protettive di marcata rilevanza il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.4 OB 	- Evidenze che possono emergere dall'effettuazione di prove, misure od analisi inerenti la sicurezza e/o l'igiene del lavoro?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di evidenze che possono emergere dall'effettuazione di prove, misure od analisi inerenti la sicurezza e/o l'igiene del lavoro il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.5 OB 	- Casi d'infortunio significativi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso d'infortuni significativi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento

					medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.6 OB 	- Analisi di mancati infortuni con marcate evidenze sintomatiche di potenziali fonti di rischio ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di mancati infortuni con marcate evidenze sintomatiche di potenziali fonti di rischio il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.7 OB 	- Modifiche sostanziali di macchine, impianti e strutture?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di modifiche sostanziali di macchine, impianti e strutture il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.8 OB 	- Modifiche sostanziali nella struttura organizzativa ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso modifiche sostanziali nella struttura organizzativa il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del

					responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.9 OB 	- Modifiche sostanziali nelle procedure lavorative ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di modifiche sostanziali nelle procedure lavorative il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.10 OB 	- Introduzione di nuovi processi produttivi e di nuovi metodi di lavoro ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di introduzione di nuovi processi produttivi e di nuovi metodi di lavoro il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.11 OB 	- Realizzazione di nuovi impianti, strutture o macchinari ad integrazione od in sostituzione di quelli esistenti ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di realizzazione di nuovi impianti, strutture o macchinari ad integrazione od in sostituzione di quelli esistenti il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del

					rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.12 OB 	- Motivata richiesta al RSPP da parte di una delle figure interessate nel processo di valutazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di motivata richiesta al RSPP da parte di una delle figure interessate nel processo di valutazione il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.13 OB 	- Necessità di modifiche od aggiornamenti delle modalità di individuazione e valutazione dei rischi ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso di necessità di modifiche od aggiornamenti delle modalità di individuazione e valutazione dei rischi il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
11.14 OB 	- in base a quanto può emergere in sede di riunione periodica del servizio di prevenzione e protezione come prevista dall'art. 35 del D.Lgs n. 81/2008 ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Il datore di lavoro e il dirigente, nel caso non aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute (cfr. art. 18, comma 1, let. z)) sono puniti con l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro	In caso dovessero emergere nel corso della riunione periodica motivate e specifiche connesse alla salute e sicurezza dei lavoratori, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Anche le modifiche al documento di valutazione dei rischi devono recare data certa o, comunque, attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione per presa visione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del

					rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e dal medico competente, ove nominato.
12	Il datore di lavoro, a seguito della valutazione dei rischi e del corrispondente documento, in quest'ultimo indica le misure conseguenti adottate , e che devono essere quantomeno:				
12.1 OB 	- L'individuazione, la determinare e l'attuazione di misure preventive e protettive, inclusi i dispositivi di protezione individuale, necessarie alla eliminazione od alla riduzione del rischio?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1, let. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)) è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro	Le misure di tutela, preventive e protettive, da adottare possono essere suddivise in quattro principali categorie. Misure tecniche In questa categoria sono compresi gli interventi sugli ambienti di lavoro, sugli impianti, sul ciclo tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di mitigazione o di contenimento dei rischi per la salute e la sicurezza. Misure organizzative Le misure di tutela a carattere organizzativo includono studi, interventi ed azioni atti a migliorare le prestazioni del fattore umano (organizzazione, persone e relazioni) ai fini della prevenzione o del contenimento dei rischi, Misure procedurali In questa categoria si collocano gli interventi migliorativi sulle modalità e sulle pratiche di lavoro all'interno dell'attività considerata (interventi sul sistema di lavoro). Misure di protezione personale In questa categoria sono compresi: - I dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio calzature di sicurezza, guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc. I dispositivi di protezione collettiva, ovvero dispositivi di protezione personale non assegnati all'individuo ma disponibili nella collettività, come ad esempio autorespiratori, maschere antigas, etc.
12.2 OB 	- La definizione di programmi di attuazione e di controllo di tali misure per garantire nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza (indicando nel modo quanto più possibile i responsabili, i tempi, le modalità e le risorse poste a disposizione) ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Qualora il datore di lavoro adotta il documento di valutazione dei rischi (cfr. art. 17, comma 1, let. a) senza programmare le misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza o senza l'individuazione delle procedure per attuare le suddette misure in assenza delle misure prescritte (cfr. art. 28, comma 2, lett. c) e d)) è punito con l'ammenda da 2.000 a 4.000 Euro	L'individuazione delle procedure da adottare per l'attuazione delle misure di prevenzione deve essere accompagnata dalla formalizzazione di un organigramma della sicurezza aziendale, sia per rendere chiari, noti o, comunque, conoscibili compiti e funzioni dei vari soggetti della sicurezza, sia per definire in maniera chiara le responsabilità chiave delle varie funzioni.
13 OB 	Il datore di lavoro conserva il documento di valutazione dei rischi presso il luogo di lavoro a cui fa riferimento non potendo essere custodito presso altre sedi seppure appartenenti alla stesa organizzazione ?	<input type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		Nel caso in cui il documento di valutazione dei rischi e quello di valutazione dei rischi da interferenze non siano custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (cfr. art. 29, comma 4) il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro	Il documento di valutazione dei rischi deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione stessa. Si ricorda che è consentito l'impiego di sistemi di elaborazione automatica dei dati per la memorizzazione di qualunque tipo di documentazione di sicurezza. Le modalità di memorizzazione dei

					<p>dati e di accesso al sistema di gestione della predetta documentazione devono essere tali da assicurare che a) l'accesso alle funzioni del sistema sia consentito solo ai soggetti a ciò espressamente abilitati dal datore di lavoro; b) la validazione delle informazioni inserite sia consentito solo alle persone responsabili, in funzione della natura dei dati; c) le operazioni di validazione dei dati di cui alla lettera b) siano univocamente riconducibili alle persone responsabili che le hanno effettuate mediante la memorizzazione di codice identificativo autogenerato dagli stessi; d) le eventuali informazioni di modifica, ivi comprese quelle inerenti alle generalità e ai dati occupazionali del lavoratore, siano solo aggiuntive a quelle già memorizzate; e) sia possibile riprodurre su supporti a stampa, sulla base dei singoli documenti, ove previsti dal presente decreto legislativo, le informazioni contenute nei supporti di memoria; f) le informazioni siano conservate almeno su due distinti supporti informatici di memoria e siano implementati programmi di protezione e di controllo del sistema da codici virali; g) sia redatta, a cura dell'esercente del sistema, una procedura in cui siano dettagliatamente descritte le operazioni necessarie per la gestione del sistema medesimo. Nella procedura non devono essere riportati i codici di accesso.</p>
--	--	--	--	--	--